



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA
COORDINAMENTO AREA NORD EST

Venezia, data firma digitale

Spett.li
Ufficio scolastico Regionale per il Veneto
a mezzo PEC: drve@postacert.istruzione.it

Ufficio scolastico Regionale per il Friuli-
Venezia Giulia
a mezzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it

e p.c. alle RR.TT.SS del Veneto e F.V.G.
- loro indirizzi PEC -

OGGETTO: Indicazioni operative omogenee in tema di:

- **Decreti di ricostruzione “ordinaria” di carriera;**
- **Decreti di ricostruzione di carriera in esecuzione di sentenza;**
- **Decreti di ricostruzione di carriera di docenti incaricati di religione cattolica.**

Spett.li Uffici scolastici Regionali,

in un'ottica di collaborazione istituzionale e nelle more di altre attività di uniformazione a livello nazionale, con la presente vengono trasmesse alcune indicazioni di carattere operativo ed omogeneo a supporto degli Istituti Scolastici operanti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che possano essere ad essi inoltrate.

Si precisa che tali indicazioni sono state elaborate in sinergia tra le RR.TT.SS. dell'Area Nord Est, ai sensi D.M. 31 Maggio 2022 e della Circolare RGS n. 35 del 21.10.2022 e ss.mm.ii., sulla base delle esperienze maturate nell'esame dei decreti ad esse pervenuti per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei suddetti Istituti Scolastici.

Per ogni eventuale chiarimento, l'Ufficio Scolastico Regionale o gli Istituti Scolastici interessati potranno pertanto rivolgersi alla propria RTS territorialmente competente.

Si rappresenta infine che la redazione del presente documento è aggiornata al **15.07.2024**, con riserva di trasmetterne ulteriori versioni o integrazioni qualora necessario.

Distinti saluti,

Il Dirigente Generale Direttore della RTS di Venezia DG. Area Nord Est
dott.ssa Maria Brogna
(documento firmato digitalmente)

1) DECRETI DI RICOSTRUZIONE “ORDINARIA” DI CARRIERA

1.1 Termini

L'adozione del decreto di ricostruzione della carriera del personale, come chiarito anche dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 104/2020, è soggetta ai seguenti termini:

- **il primo termine**, fissato dall'art. 1 comma 209 della Legge n. 107/2015, è relativo alla finestra fissa annuale, 1° settembre - 31 dicembre, per la presentazione da parte degli interessati delle domande dirette al riconoscimento dei servizi preruolo agli effetti della carriera;
- **il secondo termine** si riferisce all'adozione, da parte del Dirigente Scolastico, del “*provvedimento di ricostruzione di carriera, a seguito della verifica dei servizi prestati in precedenza presso lo stesso o diverso Istituto scolastico, che deve rispettare i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, così come stabilito, in assenza di Regolamento del MIUR, dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 4/07/2010, in attuazione dell'art.7 della Legge 69 del 18/06/2009 che ha modificato l'art.2 della L.241 del 7/08/1990*” (Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 104/2020).

Con l'occasione si ricorda che:

- la domanda di ricostruzione può essere effettuata solo successivamente alla conferma in ruolo;
- l'art. 8 comma 1 del D.lgs. 123/2011 dispone “*Gli atti di cui all'articolo 5 [tra cui ricadono i provvedimenti in trattazione], contestualmente alla loro adozione, sono inviati all'ufficio di controllo*”.

1.2 Prescrizione

I maggiori emolumenti eventualmente derivanti dalla ricostruzione di carriera sono soggetti all'istituto della prescrizione quinquennale, come precisato anche nelle circolari MEF 27/2017 e 28/2021 e da consolidata giurisprudenza sul punto (*ex multis*, Cass. Sez. Lav. Ord. n. 2232 del 30/1/2020: “*l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione [...] il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4*”).

Si precisa che sia la **domanda di ricostruzione** sia i suoi **solleciti** vengono considerati come idonei atti interruttivi della prescrizione.

Pertanto, qualora il decreto venga adottato oltre il termine di cinque anni dalla “conferma in ruolo” (o “immissione in ruolo” per il personale ATA), in presenza di somme soggette a prescrizione l'Istituto scolastico avrà cura di indicare nel decreto di ricostruzione:

- gli estremi degli eventuali atti interruttivi della prescrizione,
- il periodo per cui deve ritenersi intervenuta la prescrizione, come da **esempio** sotto riportato:

“Ai sensi dell'art. 2948 del c.c. e delle indicazioni emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 27 del 6/10/2017 e n. 28 del 2/12/2021, al/alla interessato/a [inserire nominativo] le eventuali maggiori somme non percepite quali differenze retributive, spettano esclusivamente a partire dal quinquennio antecedente a [inserire estremi dell'atto utile per definire la data della prescrizione], e cioè dal giorno [inserire data]”

1.3 Passaggi a qualifica superiore (e “temporizzazione”)

Si ricorda che:

- nei casi di passaggio a qualifiche superiori (es. passaggio del docente dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria e passaggio di personale ATA dal profilo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo), come disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. n. 345/1983 e dall’art. 4 commi 8 e seguenti del DPR 23/8/1988 n. 399, i due trattamenti – derivanti dalla “temporizzazione” e dalla “ricostruzione di carriera” - **sono alternativi**, e pertanto, i relativi benefici non possono essere cumulati (cfr. art. 4 comma 13 del DPR 23/8/1988 n. 399);
- mentre al momento del passaggio si deve applicare il trattamento economico derivante dalla “temporizzazione”, dopo la conferma in ruolo va operato il calcolo di quello derivante dalla ricostruzione di carriera ed effettuata la comparazione tra i due, al fine di stabilire quale sia il più favorevole per l’interessato.

Ai fini di tale comparazione, la Corte dei conti, Sez. centrale del controllo con la deliberazione n. 4/2019 ha precisato che occorre avere *“riguardo non solo all’inquadramento economico all’atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali”*, [...] *“l’istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all’atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare”*.

Ad **esempio**, il trattamento derivante dalla “temporizzazione” potrebbe attribuire all’interessato una anzianità a fini giuridici ed economici di anni 11 mesi 10 e giorni 10, con un assegno *ad personam* di € 638,94, mentre il trattamento derivante dalla ricostruzione di carriera potrebbe assegnare un’anzianità, a fini giuridici ed economici, di anni 14 mesi 2 e giorni 10, nonché un’anzianità, a soli fini economici, di anni 5 mesi 1 giorni 5: in tali casi potrebbe per ipotesi ritenersi che il trattamento più favorevole, anche avuto riguardo allo sviluppo della carriera dell’interessato, sia quello derivante dalla ricostruzione (quest’ultimo consente, infatti, un rapido passaggio alla successiva fascia retributiva di anni 15, nonché il recupero, a tempo debito, dell’anzianità ai soli fini economici).

Il sistema “SIDI”, a parità di fascia stipendiale derivante dai due procedimenti, risulta applicare “in automatico” il trattamento da temporizzazione, con l’attribuzione immediata di un maggior trattamento economico (assegno *ad personam*), anche dopo la conferma in ruolo.

In casi analoghi ed in linea con quanto evidenziato dalla pronuncia sopra riportata, si ritiene opportuna l’allegazione al decreto che applica la cd. “temporizzazione” anche dopo la conferma in ruolo, di una esplicita opzione in tal senso da parte dell’interessato.

1.4 Contenuti e allegati necessari

I seguenti **CONTENUTI del decreto sono ritenuti necessari**:

- a) l’elencazione dei servizi preruolo riportati nella dichiarazione dei servizi, con indicazione di quelli che sono riconoscibili e di quelli che non lo sono, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994;
- b) qualora venga emesso un decreto di ricostruzione che modifica un precedente decreto di ricostruzione già vistato da una RTS, devono essere esplicitate, come parte del suo contenuto motivazionale, le ragioni per cui si opera la modifica;
- c) in presenza di emolumenti soggetti a prescrizione deve essere inserita un’apposita dicitura così come riportato al precedente paragrafo 1.2.

Salvo ulteriore documentazione che potrà essere richiesta in ragione della specificità del singolo caso, i **seguenti ALLEGATI sono ritenuti necessari:**

- 1) il provvedimento di conferma in ruolo del personale docente (non essendo sufficiente il parere favorevole alla conferma), con indicazione della data di decorrenza, nonché l'eventuale provvedimento che ha disposto la proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 438 comma 5 del D.Lgs. 297/1994 (con l'occasione si ricorda che il decreto di conferma in ruolo non è soggetto al controllo preventivo);
- 2) il contratto a tempo indeterminato del dipendente vistato;
- 3) l'istanza di ricostruzione di carriera;
- 4) la dichiarazione dei servizi antecedenti al ruolo autocertificati dall'interessato (la dichiarazione non necessita della firma dell'interessato se presentata tramite l'applicativo "POLIS");
- 5) la documentazione a riscontro della dichiarazione di cui al punto precedente, ovvero la trasmissione in via alternativa di:
 - attestazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico o D.S.G.A., di avvenuta verifica di quanto contenuto nella dichiarazione dei servizi antecedenti al ruolo autocertificati dall'interessato ed in particolare della sua completezza (es. assenze interrutive, tipologia di servizio e sede dello stesso);
 - certificato di servizio cumulativo e aggiornato sottoscritto dal Dirigente Scolastico o D.S.G.A.;
 - copia dei certificati di servizio antecedenti al ruolo acquisiti d'ufficio dagli Istituti scolastici e sottoscritti dai Dirigenti Scolastici o D.S.G.A.;
- 6) copia del titolo di studio o l'autocertificazione del suo possesso, recanti la data e l'università di conseguimento, nonché la classe di laurea;
- 7) l'istanza del dipendente e la relativa documentazione di comprova ai fini del riconoscimento (es. foglio di congedo), del periodo di servizio militare di leva (o per richiamo) o di servizio civile sostitutivo, qualora le date iniziali e finali di svolgimento degli stessi non siano già riportate nella dichiarazione dei servizi di cui al precedente punto 4);
- 8) eventuali atti interrutivi della prescrizione (vedasi paragrafo 1.2) presentati dall'interessato, anche presso altri istituti.

2) DECRETI DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA IN ESECUZIONE DI SENTENZA

2.1 Contenuti e allegati necessari

Trattandosi di decreti di tipo “manuale”, le RR.TT.SS. ricevono formati anche diversi degli stessi. Di seguito vengono pertanto riassunti gli elementi che i provvedimenti devono comunque contenere al fine di consentirne il controllo:

Nelle **premesse** del decreto:

- a) **i riferimenti al dipendente interessato**, quali: codice fiscale, sua precedente e attuale qualifica professionale, data di eventuale immissione in ruolo, estremi di eventuali precedenti decreti di ricostruzione e progressione di carriera;
- b) **il prospetto dei servizi resi dall'interessato** e valevoli ai fini della ricostruzione, indicando eventuali interruzioni del servizio rilevanti ai fini del calcolo dell'anzianità (es. non devono essere computati ai fini dello sviluppo di carriera i periodi di aspettativa o di congedo *ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001*);
- c) **i riferimenti alla procedura giudiziale cui si dà esecuzione**, quali: estremi della sentenza oggetto di esecuzione (numero e data della sentenza, numero di R.G.), esatto dispositivo della sentenza (senza aggiunte o correzioni), data di notifica del ricorso, data di un'eventuale diffida stragiudiziale citata nella sentenza (elementi rilevanti ai fini della prescrizione quinquennale).

Nella **parte dispositiva** del decreto:

- a) **il prospetto di valutazione dell'anzianità** che illustri lo sviluppo della carriera fino alla data di notifica del ricorso o ad altra data prevista dalla sentenza, e che riporti in particolare i seguenti elementi:
 - la prima data utile di servizio;
 - l'anzianità raggiunta ad ogni aumento contrattuale previsto dai CCNL di riferimento e alla data dell'01.09.2010 (se pertinente ai fini dell'erogazione dell'assegno previsto dall'art. 2 del CCNL 04/08/2011);
 - le date di maturazione delle singole classi stipendiali.

Nel suddetto prospetto di valutazione della carriera, si invita a prestare attenzione a quanto segue:

- al criterio di calcolo dell'anzianità previsto dalla sentenza (es. criterio del servizio effettivamente svolto, o rinvio a documentazione prodotta in corso di causa, o altre statuizioni specifiche presenti in sentenza);
- al rispetto del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per l'anno 2013 *ex DPR n. 122/2013* (se la ricostruzione interessa anche tale annualità);
- al fatto che la sentenza può disporre il riconoscimento dell'anzianità ai fini economici e giuridici, o solamente ai fini economici.

Sia per il prospetto di valutazione dell'anzianità che per la progressione economica si invita a prestare attenzione all'assegno *ad personam ex art. 2, commi 2 e 3, CCNL 04.08.2011*, cui si rinvia: in presenza dei relativi presupposti, tale assegno deve essere indicato sia nel prospetto di valutazione dell'anzianità sia nella parte che disciplina il trattamento economico (in tutti i periodi interessati fino alla data di conseguimento della classe 9); quanto agli importi, si rinvia alla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola biennio economico 2008/2009.

- b) **le date di decorrenza e scadenza del periodo utile al calcolo delle differenze retributive** da corrispondere nei limiti della prescrizione quinquennale, se riconosciuta dalla sentenza.

Salvo ulteriore documentazione che potrà essere richiesta in ragione della specificità del singolo caso, i **seguenti ALLEGATI sono ritenuti necessari**:

- 1) la sentenza oggetto di esecuzione;
- 2) la nota di trasmissione della sentenza all'Istituto Scolastico da parte del competente ufficio del MIM;
- 3) l'eventuale ulteriore documentazione pervenuta all'Istituto Scolastico ai fini dell'esecuzione della sentenza;
- 4) lo stato matricolare del dipendente sottoscritto dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. o altra documentazione utile (es. decreti di ricostruzione precedentemente visti).

3) DECRETI DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DI DOCENTI INCARICATI DI RELIGIONE CATTOLICA

3.1 Contenuti e allegati necessari

Trattandosi di decreti di tipo “manuale”, le RR.TT.SS. ricevono formati anche diversi degli stessi. Si rinvia alla Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2, che fornisce indicazioni in merito ai presupposti del diritto alla ricostruzione di carriera e dell’attribuzione degli aumenti biennali, e con riferimento ad essa si evidenzia che:

- a) dal momento in cui sorge il diritto alla ricostruzione di carriera (cioè dall'Anno Scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini precisati dalla stessa Circolare, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo), il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo (vedasi punto A della Circolare);
- b) ai docenti di religione che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera vengono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,5% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato quale incaricato annuale;
- c) per l’anno 2013, vige il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali (v. DPR n. 122/2013);

Di seguito vengono riassunti gli elementi che i provvedimenti devono comunque contenere per consentire l’effettuazione del controllo; nelle **premesse** del decreto:

- a) **riferimenti al dipendente interessato**, quali: codice fiscale, sua precedente e attuale qualifica professionale, ordine e grado dell’Istituto Scolastico presso il quale ha prestato i servizi di cui chiede il riconoscimento, data di presentazione dell’istanza di ricostruzione di carriera, data di conseguimento del titolo abilitante l’insegnamento della religione cattolica;
- b) **prospetto dei servizi resi dall’interessato** e valevoli ai fini della ricostruzione, indicando altresì la decorrenza, la scadenza e l’orario settimanale degli incarichi di servizio; si specifica che, qualora il decreto riguardi un docente di scuola secondaria (di I o II grado), è necessario indicare, per gli incarichi con orario inferiore all’orario di cattedra ma compreso tra le 12 e 17 ore, se sussistono le ragioni strutturali dichiarate dall’Ordinario Diocesano nella proposta di nomina/designazione.

Salvo ulteriore documentazione che potrà essere richiesta in ragione della specificità del singolo caso, i **seguenti ALLEGATI sono ritenuti necessari:**

- 1) l’istanza di ricostruzione di carriera sottoscritta dall’interessato;
- 2) la dichiarazione dei servizi autocertificati dall’interessato;
- 3) la documentazione a riscontro della dichiarazione di cui al punto precedente, ovvero la trasmissione in via alternativa di:
 - attestazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico o D.S.G.A., di avvenuta verifica di quanto contenuto nella dichiarazione dei servizi antecedenti al ruolo autocertificati dall’interessato ed in particolare della sua completezza (es. assenze interruttrive, tipologia di servizio e sede dello stesso);
 - certificato di servizio cumulativo e aggiornato sottoscritto dal Dirigente Scolastico o D.S.G.A.;
 - copia dei certificati di servizio antecedenti al ruolo acquisiti d’ufficio dagli Istituti scolastici e sottoscritti dai Dirigenti Scolastici o D.S.G.A.;
- 4) copia del titolo di studio abilitante l’insegnamento o l’autocertificazione del suo possesso;
- 5) le proposte di nomina/designazione dell’Ordinario Diocesano;
- 6) eventuali atti interruttrivi della prescrizione.